



Norme in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso

A.C. 2904

Dossier n° 643 - Schede di lettura
14 luglio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2904
Titolo:	Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Gribaudo
Numero di articoli:	1
Date:	
presentazione:	27 aprile 2026
assegnazione:	26 maggio 2026
Commissione competente :	II Giustizia
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, XI Lavoro e XII Affari sociali

Contenuto

La proposta di legge in esame, che si compone di un **singolo articolo**, modifica la disciplina in materia di **gratuito patrocinio** regolata dalla Parte III del [d.P.R. n. 115 del 2002](#) (T.U. spese di giustizia). Nello specifico, viene innovato l'art. 76 del predetto decreto, recante le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'art. 76, comma 1 dispone che possono essere ammessi al gratuito patrocinio coloro che siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a **euro 13.659,64**. Tale soglia reddituale è stata aggiornata, da ultimo, dal [Decreto del Ministero della Giustizia del 22 aprile 2025](#), adottato in virtù di quanto previsto dall'articolo 77 del T.U. spese di giustizia, secondo cui i limiti reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'art. 76, comma 3, inoltre, stabilisce che al fine di verificare il raggiungimento della predetta soglia reddituale, bisogna considerare anche i redditi che l'interessato ha percepito, ma che per legge sono esenti dall'applicazione dell'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

L'art. 76, comma 2, invece, chiarisce che se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito di riferimento ai fini della soglia reddituale è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Tale disposizione trova applicazione, fermo restando quanto prescritto dall'art. 92 in materia di **elevazione dei limiti reddituali** per l'ammissione al gratuito patrocinio nei procedimenti penali. Infatti, quest'ultimo articolo prevede che in questi ultimi casi limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Il reddito percepito dai conviventi non viene considerato qualora oggetto della controversia sono diritti della personalità, ovvero nei casi in cui gli interessi del richiedente sono confliggenti con quelli dei familiari conviventi (art. 76, comma 4).

La norma, peraltro, stabilisce che il reddito si ritiene comunque superiore ai limiti previsti per i soggetti già condannati in via definitiva per determinati reati, tra i quali rilevano l'associazione di stampo mafioso ex art. 416-bis c.p., le ipotesi aggravate di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti di cui agli artt. 74 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 76, comma 4-bis).

Ciò premesso, il **comma 1 incide sull'art. 76, comma 4-ter** del citato Testo unico andando a ricomprendere tra le categorie di soggetti che possono **accedere al gratuito patrocinio in deroga** al

requisito del **limite reddituale** prescritto dal medesimo articolo, anche:

- la **persona resa totalmente inabile in conseguenza di reato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;**

Per quanto attiene al concetto di **inabilità permanente assoluta**, l'art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (T.U. per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) dispone che essa rappresenta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Mentre l'inabilità permanente parziale è la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

Per quanto di interesse in questa sede, la Cassazione ha affermato il principio secondo cui la **rendita erogata dall'INAIL** ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 38 del 2000, per il ristoro dei danni verificatisi in conseguenza di un infortunio sul lavoro ovvero di una malattia professionale, **è idonea a concorrere alla formazione del reddito rilevante ai fini delle soglie reddituali del gratuito patrocinio** (cfr. art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002), in quanto la predetta rendita, "seppure comprenda in sé una quota destinata al ristoro del danno biologico, comprende anche quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa temporanea e permanente, sicché per tale parte, si risolve in una fonte di sostentamento e di introito per chi la percepisce, con la conseguenza che di essa deve tenersi conto ai fini del calcolo del reddito richiesto per accedere al patrocinio a spese dello Stato" (**Cass. Civ. sent. n. 22193 del 2024**).

- i **prossimi congiunti** ovvero la **persona legata** da una **relazione stabile ed affettiva** con la **vittima** (cfr. art. 90, comma 3 c.p.p.), qualora **quest'ultima sia deceduta** a seguito di un reato realizzato in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Sul punto si ricorda che l'art. 90, comma 3 c.p.p. prescrive che qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente

Si segnala che, attualmente nel perimetro applicativo dell'art. 76, comma 4-*ter* si annoverano le persone offese dai seguenti reati: omicidio, nella forma tentata, commesso in danno di persona legata al soggetto agente da un rapporto di parentela, convivenza, coniugio o unione civile (art. 577, primo comma, n. 1 c.p.), femminicidio nella forma tentata (art. 577-*bis* c.p.), maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-*bis* c.p.), violenza sessuale, anche di gruppo (609-*bis* e 609-*octies* c.p.), atti sessuali con minorenni (609-*quater* c.p.), atti persecutori (612-*bis* c.p.). Inoltre, possono accedere all'istituto, se minorenni, le vittime dei reati di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-*bis*), pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-*quinquies* c.p.), tratta di persone, acquisto di schiavi, nonché l'approffittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta (artt. 601, 601.1 e 602 c.p.), e corruzione di minorenne (609-*quinquies* c.p.), adescamento di minorenni (609-*undecies* c.p.). Può infine accedere senza limiti reddituali al gratuito patrocinio il lavoratore straniero, persona offesa del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.), che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili.

Occorre, inoltre, ricordare che la Corte Costituzionale, con la [sentenza n. 1 del 2021](#), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 76, comma 4-*ter* del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui determina l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima. Sul punto i giudici costituzionali hanno rilevato come la **ratio** della disciplina censurata è rinvenibile in una **precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l'obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa**, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità, valutazione che appare del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore. Inoltre, l'istituto del patrocinio a spese dello Stato va ricondotto nell'alveo della disciplina processuale, nella cui conformazione il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate, che non risulta essere violato nel caso in esame.

Pertanto, deve affermarsi il principio secondo cui, una volta ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il soggetto rientrante in una delle categorie previste dall'art. 76, comma 4-*ter* non è tenuto ad adempiere all'obbligo di comunicare le variazioni di reddito di cui all'art. 79, comma 1, *lett. d*), dello stesso T.U. spese giustizia, atteso che il soggetto è dispensato *ab origine* dall'allegazione dell'autocertificazione attestante il possesso di redditi inferiori alla soglia di cui all'art. 79, comma 1, *lett. c*), cosicché, venuto meno tale automatismo, va parimenti escluso l'obbligo di comunicazione in capo al soggetto già ammesso (si veda a riguardo Cassazione penale, sez. IV, sent. n. 12191 del 2020).

Il **comma 2**, invece, reca la **copertura finanziaria** per far fronte a quanto disposto dal precedente comma 1. Nello specifico, si prevede che agli **oneri** derivanti dalla suddetta norma, che sono valutati in **10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della L. n. 190 del 2014 (cd. Legge di stabilità 2015).

Quadro giuridico sul gratuito patrocinio

L'**articolo 24, terzo comma** della **Costituzione** dispone, nell'ambito del fondamentale ed inviolabile diritto alla difesa, che sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

In attuazione della predetta disposizione costituzionale, la **Parte III del d.P.R. n. 115 del 2002** disciplina puntualmente l'istituto del patrocinio a spese dello Stato. Nello specifico, gli **artt. 74 e 75** del predetto decreto disciplinano l'**ambito di applicazione** dell'istituto in esame, prevedendo che il patrocinio a spese dello Stato sia garantito nel **processo penale** per la difesa del **cittadino non abbiente**, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 74, comma 1). Inoltre, è assicurato il patrocinio nel **processo civile, amministrativo, contabile, tributario** e negli **affari di volontaria giurisdizione**, per la difesa del **cittadino non abbiente** quando le sue **ragioni** risultino **non manifestamente infondate** (art. 74, comma 2).

L'ammissione al patrocinio è valida **per ogni grado** e per ogni **fase del processo** e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. Peraltro, l'istituto del gratuito patrocinio trova applicazione, in quanto compatibile, nella fase di esecuzione, nei procedimenti di revisione, di revocazione, di opposizione di terzo, nei procedimenti aventi ad oggetto l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, nonché nei procedimenti concernenti l'istituto del mandato di arresto europeo (art. 75, commi 1, 2 e 3).

Le condizioni per essere ammessi al gratuito patrocinio, come visto in precedenza, sono disciplinate dall'art. 76 (per approfondimento v. *supra*).

Il soggetto che intende accedere al patrocinio a spese dello Stato deve presentare **apposita istanza** a norma dell'art. 78, contenente gli elementi di cui all'art. 79. In particolare, l'istanza di ammissione deve contenere: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) l'autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione ex art. 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito come individuate dalla norma.

Nel **processo penale l'istanza di ammissione è presentata**, esclusivamente dall'interessato o dal suo difensore, al **magistrato dinanzi al quale pende il processo**. Se ci si trova dinanzi alla Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 93). Il giudice competente entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato, qualora ricorrano le condizioni prescritte dalla legge. Al contrario, l'istanza è respinta se non ricorrono le condizioni reddituali prescritte dagli artt. 76 e 92 del T.U. spese di giustizia (per maggior approfondimento v. paragrafo precedente) (art. 96). Avverso al provvedimento che rigetta l'istanza, è possibile promuovere ricorso entro 20 giorni dalla comunicazione del rigetto davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto (art. 99). Per effetto dell'ammissione sono **anticipate dall'erario le spese legali**, come gli onorari e le spese dei difensori, gli onorari e le spese dei consulenti tecnici di parte e di altre figure partecipanti direttamente o indirettamente al processo, nonché altre spese ed indennità corrisposte a vario titolo. Sono, invece, spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa (art. 107). Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione (artt. 86 e 112).

Nei processi **civile, amministrativo, contabile e tributario**, oltre agli elementi che devono essere necessariamente presenti nell'istanza di ammissione ex art. 79 (v. *supra*), quest'ultima deve anche recare, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la **non manifesta infondatezza della pretesa** che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione (art. 122). L'istanza è presentata, esclusivamente dall'interessato o dal difensore, **al consiglio dell'ordine degli avvocati** del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 124). Il consiglio dell'ordine degli avvocati si esprime sull'istanza entro 10 giorni dalla presentazione, verificando la sussistenza dei presupposti richiesti per la concessione del gratuito patrocinio. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto (art. 126). L'art. 131 individua le **spese** che sono **anticipate dall'erario e quelle** che sono **prenotate a debito**, una volta che l'interessato è ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Gli artt. 133 e 134 disciplinano le condizioni e le modalità attraverso cui lo Stato può recuperare le somme versate a

titolo di gratuito patrocinio. L'art. 136, invece, regola il caso in cui venga revocato il provvedimento di ammissione.

L'istituto del gratuito patrocinio assume rilevanza anche nel quadro giuridico europeo. In primo luogo, l'**art. 47 della Carta di Nizza** prevede che debba essere garantito il patrocinio a spese dello Stato in favore di coloro che non dispongono di mezzi sufficienti, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. In tale contesto, **direttiva UE 2016/1919** detta disposizioni in materia di gratuito patrocinio per: a) gli indagati e gli imputati in procedimenti penali; b) le persone ricercate oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (art. 1). Il suddetto provvedimento europeo definisce il patrocinio a spese dello Stato come " il finanziamento da parte di uno Stato membro dell'assistenza di un difensore che consenta l'esercizio del diritto di avvalersi di un difensore" (art. 3). L'art. 4 regola specificatamente l'applicazione di tale istituto nell'ambito dei procedimenti penali, mentre l'art. 5 disciplina puntualmente tale misura nell'ambito dei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

La direttiva UE 2016/1919 è stata recepita, a livello nazionale, dal D.lgs. n. 24 del 2019, il quale ha apportato le opportune modifiche al d.P.R. n. 115 del 2002. Nello specifico sono stati modificati gli artt. 75 (ambito di applicabilità del gratuito patrocinio), 76 (condizioni per l'ammissione) e 91 (esclusione dal patrocinio).

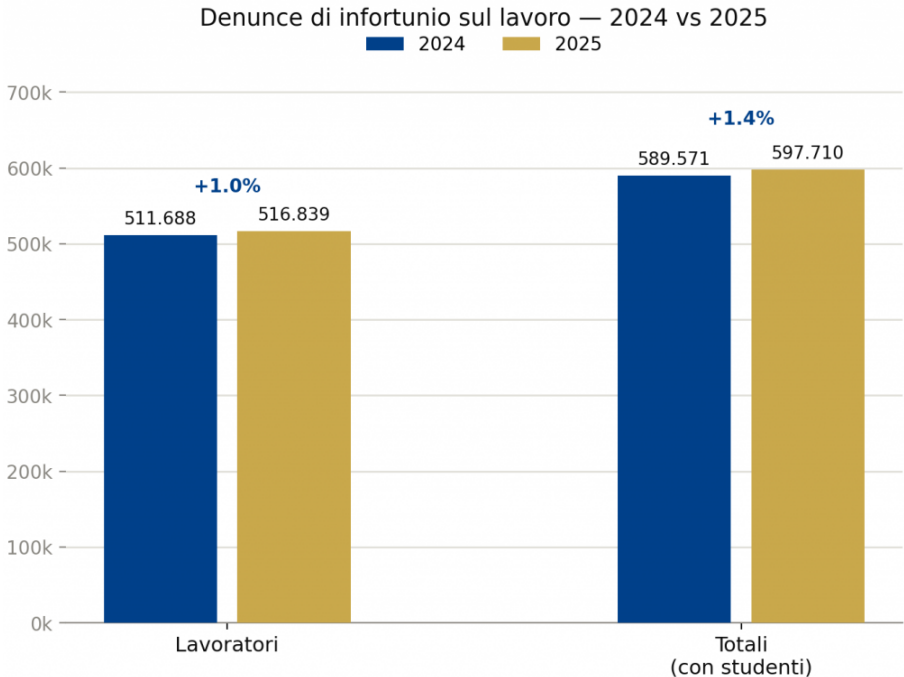
Dati statistici

Si riportano di seguito alcuni dati statistici inerenti alle vittime sul lavoro per gli anni 2024 e 2025, nonché i dati relativi all'istituto del gratuito patrocinio contenuti nelle relazioni trasmesse dal Ministro della giustizia alle Camere ai sensi dell'art. 294 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Dati statistici sulle vittime sul lavoro

In base ai dati forniti dal [report 1° gennaio 2026 dell'INAIL](#), le **denunce di infortunio dei lavoratori** per l'**anno 2024** sono state pari a **511.688**, mentre le denunce per l'**anno 2025** ammontano a **516.839**. Pertanto, è rilevabile tra il 2024 e il 2025 un **incremento percentuale** pari a **circa l'1%** delle denunce di infortunio. Se si considerano anche le denunce degli studenti, per il **2024** l'ammontare delle denunce diventa **589.571**, mentre per il **2025** diventa **597.710**. Con riferimento alle denunce complessive si registra un **aumento percentuale dell'1,4%** tra il 2024 e il 2025.

Fonte: INAIL, "Dati INAIL", report del 1° gennaio 2026

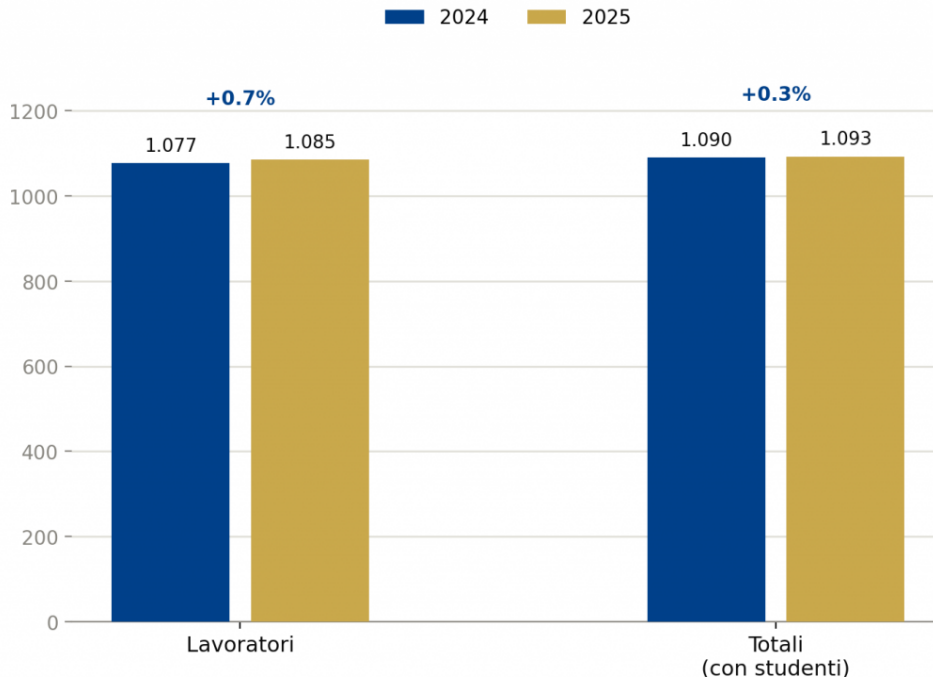


Per quanto concerne le **denunce di infortunio con esito mortale dei lavoratori**, esse sono state pari a **1.077** nel **2024**, mentre ammontano a **1.085** nel **2025**. In questo caso, si registra un **incremento percentuale** pari allo **0,7%** tra il **2024** e il **2025**.

Se si considerano, invece, le **denunce totali** (comprehensive anche degli studenti), esse sono state pari a **1.090** per l'anno **2024**, mentre sono state pari a **1.093** per l'anno **2025**, con un conseguente **aumento** percentuale pari allo **0,3%**.

Fonte: INAIL, "Dati INAIL", report del 1° gennaio 2026

Denunce di infortunio con esito mortale — 2024 vs 2025



Dati statistici sul gratuito patrocinio

Preliminarmente si ricorda che l'art. 294 del d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. spese di giustizia) prescrive che il Ministro della giustizia, ogni 2 anni, trasmette al Parlamento una **relazione** sull'applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato di cui al medesimo decreto. Sia per quanto concerne l'ambito penale che per quanto riguarda l'ambito civile si riportano i dati rinvenibili nelle ultime due relazioni trasmesse al Parlamento: [relazione del 2025 per i procedimenti penali](#) e [relazione del 2023 per i procedimenti civili](#).

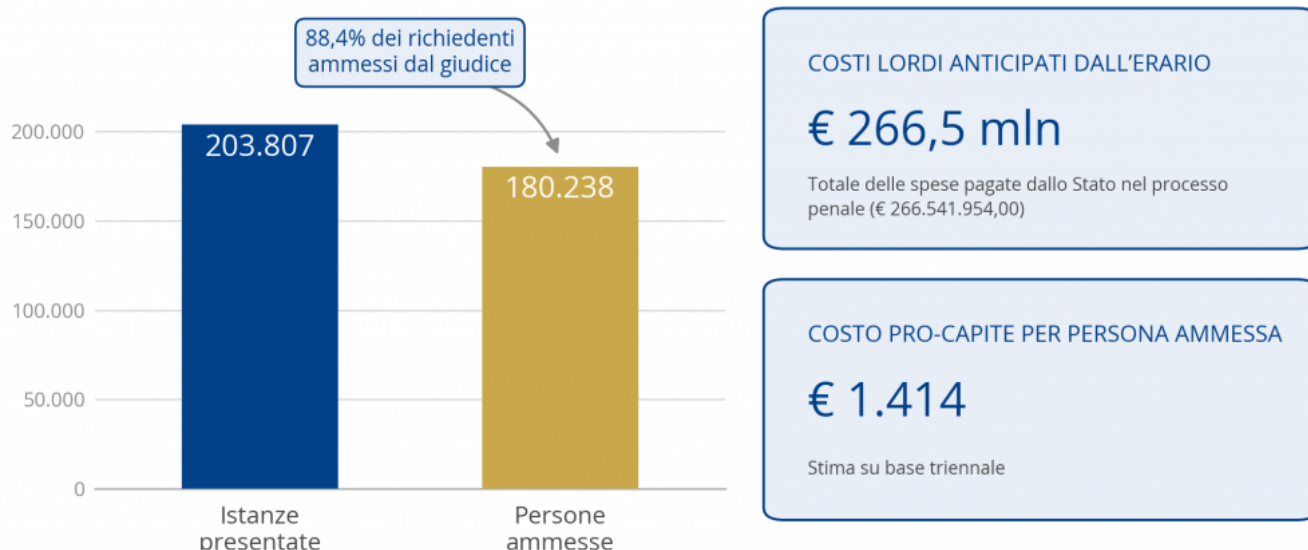
Il totale delle **persone interessate dal patrocinio penale** è dato dalla **somma delle persone** (maggioresse e minoresse) che hanno **presentato l'istanza** per ottenere l'ammissione (persone richiedenti) **e dei minoresse** per i quali il **difensore** è stato **nominato d'ufficio** (minoresse ammessi d'ufficio; questi sono i minoresse che non hanno presentato nessuna istanza per richiedere il beneficio, ed ai quali è stato pertanto assegnato un difensore d'ufficio). Ciò considerato, per l'anno **2024** il **numero di istanze** ammontava a **203.807**.

Il **totale delle persone ammesse** al patrocinio penale è dato dalla somma delle persone richiedenti che siano state successivamente ammesse dal giudice (persone richiedenti ammesse) e dei minoresse per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio. Per l'anno **2024** il totale delle persone ammesse al gratuito patrocinio è stato di **180.238**. Sempre per il 2024 è stato ammesso al gratuito patrocinio l'**88,4% dei richiedenti**.

Per quanto concerne i **costi**, si segnala che per effetto dell'ammissione al patrocinio, alcune spese sono gratuite (ad esempio quelle relative alle copie degli atti processuali, quando risultino necessarie per l'esercizio della difesa), mentre altre sono anticipate dallo Stato (cfr. art. 107 d.P.R. n. 115 del 2002). Ciò premesso, la relazione sul gratuito patrocinio in ambito penale rileva il totale delle **spese anticipate dallo Stato**, ossia il complesso delle spese pagate dall'erario, relative al patrocinio a spese dello Stato **nel solo processo penale**, restando esclusi, in particolare, i procedimenti penali militari e i procedimenti civili relativi alla restituzione e al risarcimento del danno derivante da reato. I **costi lordi** del gratuito patrocinio in termini nominali per l'anno **2024** ammontano a **€ 266.541.954,00**. Considerando il predetto dato sui costi lordi totali e le persone ammesse al gratuito patrocinio per l'anno 2024 (180.328), si rileva un **costo pro-capite** (stima su base triennale) di ammontare pari a **€ 1.414**.

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN AMBITO PENALE

Anno 2024 – istanze, ammissioni e spese anticipate dall'erario



Nota: il totale delle persone ammesse comprende i richiedenti ammessi dal giudice e i minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio; la percentuale di ammissione è calcolata sui soli richiedenti. Sono esclusi i procedimenti penali militari e i procedimenti civili relativi alla restituzione e al risarcimento del danno derivante da reato.

Fonte: elaborazione su dati della Relazione sul patrocinio a spese dello Stato in ambito penale – anno 2024.

Nei **processi civili**, deve evidenziarsi un lieve aumento delle **istanze presentate** nell'anno **2021 (177.643)** rispetto all'anno **2020 (161.121)**, seguita da una lieve flessione nell'anno **2022 (169.928)**.

Le **istanze accolte** complessivamente sono state, rispettivamente, nell'anno **2019 circa 223 mila**, nell'anno **2020 circa 146 mila**, nell'anno **2021 circa 173 mila** e nell'anno **2022 circa 167 mila**. Le ammissioni d'ufficio hanno subito un aumento dal biennio 2019-2020 al biennio 2021-2022, passando dal -16% registrato dal 2019 al 2020 al +59% registrato dal 2021 al 2022.

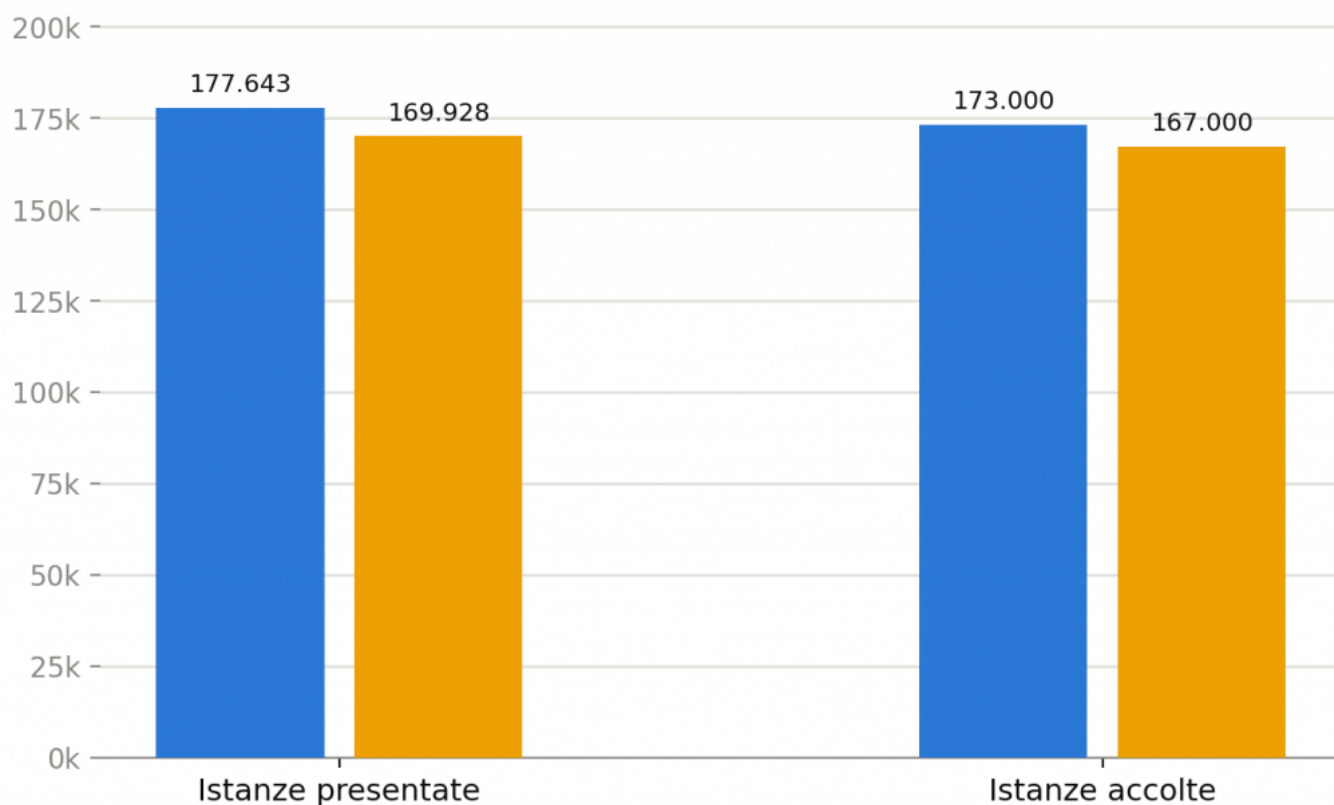
Per quanto concerne i **costi dall'anno 2021 all'anno 2022** si rileva un dato in crescita e, nello specifico, un **aumento del 7% delle spese per onorari ai difensori**, al netto dell'IVA e della Cassa Forense, un aumento dell'1% per altri importi (tra cui spese di viaggio e indennità di trasferta, spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, spese di stampa, spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile, oneri previdenziali e IVA), per un totale di **€ 138.891.260,07 nel 2021** ed **€ 147.399.849,83 nel 2022**. Inoltre, Si è registrato un tendenziale aumento delle spese dello Stato a titolo di gratuito patrocinio nel processo civile, di circa 7 milioni di euro, tra il biennio 2021-2022 rispetto al biennio precedente (si passa dai 140,4 mln di euro del 2019 ai 147,4 mln di euro del 2022).

Pertanto, per l'anno 2021 la spesa pro capite degli ammessi al gratuito patrocinio è stata circa di euro 803, mentre per l'anno 2022 è stata di circa euro 883 (i *dati relativi al costo pro capite per il gratuito patrocinio* è frutto dell'elaborazione del Servizio Studi).

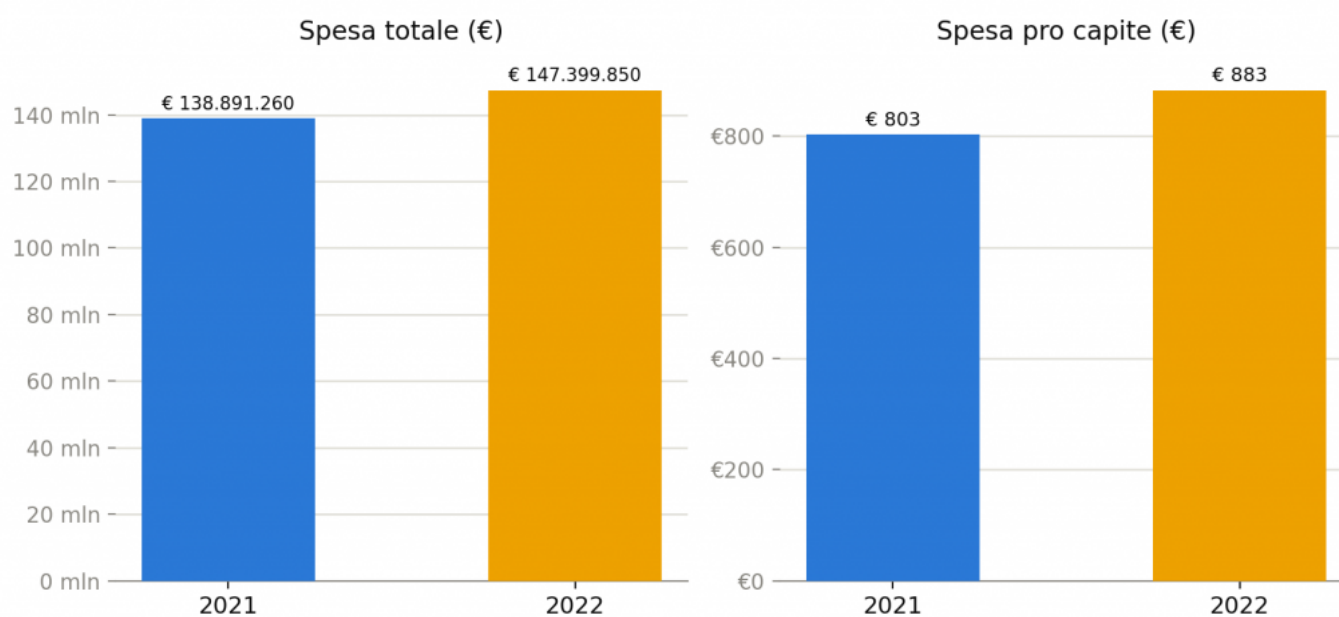
Patrocinio a spese dello Stato nei processi civili

Istanze presentate e accolte — 2021 vs 2022

■ 2021 ■ 2022



Patrocinio a spese dello Stato nei processi civili Spesa totale e spesa pro capite — 2021 vs 2022



Il dato sulla spesa pro capite è frutto di un'elaborazione del Servizio Studi della Camera dei deputati.

